

## CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT NON STERILE – ID 21ECO002

### ARCS

### TRA

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. / P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC Gestione Contratti

### E

la sig.ra Barbara Zucchelli, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministratore e Legale rappresentante della FE.MA S.R.L., con sede in Locate di Triulzi (MI), Via Rosa Luxemburg n. 23/25, C.F. 02194160962 e P.IVA 13110730150 (pec: [femaservizi@legalmail.it](mailto:femaservizi@legalmail.it)).

### PREMESSO

- che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:
  - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
  - IRCCS "**Burlo Garofolo - BURLO**" di Trieste;
  - IRCCS "**Centro di riferimento oncologico - CRO**" di Aviano;
  - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - **AS FO** (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - AAS.5);
  - Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina - **ASU GI** (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI.TS - e parte dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
  - Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale - **ASU FC** (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUI.UD -, parte dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova, nonché l'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" - AAS.3);
- che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:
  - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
  - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
  - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
  - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, esplicano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto della Convenzione

medesima e sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

- **Ordine:** l'acquisto di beni e/o servizi avverrà da parte dell'Unità Ordinante tramite l'Ordine, ovvero un'offerta d'acquisto che potrà essere relativa a quantità determinate – singolo ordinativo - oppure potrà esplicitarsi in base ad un programma-abbonamento concordato con le Aziende del SSR.

- che, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 356 del 01/06/2022, è stata indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di TNT NON STERILE e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

- il "Disciplinare di Gara";
- lo "Schema di Convenzione";
- il "Capitolato Tecnico";
- i "Quadri Economici".

- che con la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 237 del 20/04/2023, è stato disposto di aggiudicare tra l'altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € 216.405,00 IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore di FE.MA S.R.L. alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
9252394511	42	€ 216.405,00

- che FE.MA S.R.L. ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione e Capitolato Tecnico;

- che FE.MA S.R.L. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;

- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti dell'ente;

- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, FE.MA S.R.L. ha prestato, in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 1982598, rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. in data 03/05/2023, per l'importo di € 10.820,25 (euro diecimilaottocentoventi/25) e come successivamente modificata ed integrata dell'Appendice n. 1 d.d. 09/05/2023 per l'importo di € 48.691,13 (euro quarantottomilaseicentonovantuno/13);

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- che FE.MA S.R.L. è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92,

comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte di FE.MA S.R.L. la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **VISTI**

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato Tecnico, i Quadri Economici e i relativi allegati, conservati agli atti dell'Ente e qui integralmente richiamati;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA**

##### **art. 1 (Valore delle premesse)**

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

##### **art. 2 (Oggetto)**

La Convenzione disciplina l'affidamento della fornitura di TNT NON STERILE (ID 21ECO002 ARCS). La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Tecnico di gara. La fornitura di che trattasi è articolata in lotti, specificati nel Capitolato Tecnico di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti. Nel medesimo Capitolato Tecnico di gara è altresì indicato, per ogni lotto, il prezzo base fissato quale soglia massima.

##### **art. 3 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)**

Con il Fornitore di ciascun Lotto, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F").

Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con

le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’ARCS e per le Aziende del SSR che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Aziende del SSR hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’ARCS.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’ARCS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente previste, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’ARCS.

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l’Azienda e il Fornitore.

#### **art. 4 (Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi)**

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato Tecnico sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo massimo indicato per ciascun lotto, al Fornitore di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dagli atti di gara.

Le Aziende del SSR hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Aziende del SSR stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una

corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Convenzione. Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Qualora durante la durata della Convenzione il Fornitore introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale a mezzo PEC all'ARCS (SS Logistica Centralizzata), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ARCS il Fornitore potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall'ARCS, saranno oggetto di reso e comporteranno l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico.

Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si rimanda al successivo art. 5 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

#### **art. 5 (Durata della fornitura)**

La Convenzione stipulata con il Fornitore di ciascun lotto ha durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione e quindi, essendo stata disposta con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 237 del 20/04/2023 l'immediata esecutività dalla data del 01/06/2023, fino al 31/05/2026.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Le Aziende del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori **6 mesi** oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016.

#### **art. 6 (Determinazione del prezzo)**

Tutti i prezzi, indicati nell'offerta dal Fornitore aggiudicatario, si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

#### **art. 7 (Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore)**

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato tra il Servizio/Ufficio competente della singola Azienda del servizio sanitario regionale e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.

È fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo PEC e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e Capitolato Tecnico.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari dei bancali utilizzati per la consegna.

Il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino stesso.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la disponibilità di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email che preveda, a fronte di ogni ordine ricevuto da ARCS, l'invio di un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

Per specifiche modalità di fornitura si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

ARCS si riserva la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamento del materiale.

In caso di **indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore** (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), il Fornitore dovrà comunicare ad ARCS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti **prima** di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica e indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto,
- il periodo di indisponibilità previsto,
- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo di quello carente; tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non previamente autorizzati.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si applicheranno le penali ai sensi dell'art. 9.

#### **art. 8 (Clausola risolutiva espressa)**

##### **Risoluzione e recesso del contratto**

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l'ARCS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. **alla risoluzione** del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;

- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'ARCS di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

### **Recesso dal contratto**

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Le Aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione



in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **art. 9 (Clausola penale)**

L'Azienda del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto, quando il Fornitore effettua, **in ritardo** sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Azienda, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dei beni per l'uso previsto, applicherà le seguenti penalità, che comunque cumulativamente non potranno superare il 10% del valore del contratto, Iva esclusa:

- addebito della penale nella misura di 0,10% del valore totale dell'Ordine per ogni giorno naturale di **ritardo nella consegna del prodotto**.

Nelle ipotesi di inadempimento **diverse dal ritardo** nella consegna e/o nella sostituzione, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- addebito della penale nella misura di 1% del valore totale della fornitura del prodotto per **mancata comunicazione di indisponibilità temporanea** del prodotto entro i termini;
- addebito della penale nella misura di 1% del valore totale della fornitura del prodotto per la **consegna di merce difforme** dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Azienda del SSR segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando il Fornitore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il Fornitore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Azienda del SSR comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale, dandone notizia ad ARCS.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende del SSR scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ARCS/Azienda del SSR, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

#### **art. 10 (Garanzia e responsabilità della fornitura)**

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 8 della Convenzione.

#### **art. 11 (Controllo di quantità e qualità)**

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

#### **art. 12 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)**

##### **Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 106 del D.Lgs. 50/2016.

##### **Cessione del credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente alle amministrazioni debentrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

##### **Subappalto**

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

#### **art. 13 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)**

L'ARCS in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto dell'ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

#### **art. 14 (Fatturazione e pagamenti)**

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato.

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

#### **art. 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **art. 16 (Trattamento dei dati personali)**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa.

Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

#### **art. 17 (Controversie)**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARCS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

#### **art. 18 (Informativa sul trattamento dei dati)**

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

#### **art. 19 (Spese contrattuali)**

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

#### **art. 20 (Rinvio ad altre norme)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Capitolato Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

#### **art. 21 (Reportistica e monitoraggio della Convenzione)**

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: [arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it) con oggetto: "report Convenzione gara ID 21ECO002".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

#### **art. 22 (Clausola finale)**

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS

Marco Zanon

*firmato digitalmente*

Per FE.MA S.R.L.

Barbara Zucchelli

*firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*